



COMMISSIONE EUROPEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 16 del trattato recita: "fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
- 2) Affinché taluni servizi di interesse economico generale (SIEG) funzionino in condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 295 del trattato, dal punto di vista del diritto comunitario è ininfluenza il fatto che tali SIEG siano forniti da imprese pubbliche o private.
- 3) A tale proposito, l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale siano sottoposte alle norme del trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata e che lo sviluppo degli scambi non debba essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
- 4) Nella sentenza *Altmark Trans GmbH*¹ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono

¹ Sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, non ancora pubblicata nella Raccolta.

aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE se sono rispettate le seguenti quattro condizioni:

In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa, senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, quando in un secondo tempo risulti che l'esercizio di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stato economicamente redditizio, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi.

In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

- 5) Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e qualora siano soddisfatte le condizioni generali di applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato.
- 6) In virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")² le sovvenzioni a favore di una medesima impresa non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 87 del trattato. Tale regolamento non si applica al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

² GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

- 7) Aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico possono rendersi necessari affinché le imprese incaricate di SIEG funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti. Aiuti di tale genere possono essere compatibili con il trattato conformemente all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato se sono rispettate talune condizioni.
- 8) Nell'ambito degli aiuti concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico che possono essere compatibili, vanno distinti quelli d'importo elevato che possono provocare gravi distorsioni della concorrenza e quelli invece d'importo più modesto. Per questa seconda categoria i rischi di distorsione della concorrenza sono limitati qualora gli Stati membri si conformino alle condizioni di compatibilità precedentemente definite. In realtà per tali servizi è importante garantire un'applicazione effettiva delle norme relative agli aiuti di Stato semplificando al tempo stesso le procedure amministrative.
- 9) L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato stabilisce che la Commissione vigili sull'applicazione delle disposizioni di tale articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri opportune direttive o decisioni. La Commissione ritiene che sarebbe opportuno adottare una decisione all'indirizzo degli Stati membri in cui siano precisate le condizioni alle quali determinati sistemi di compensazione sono compatibili con l'articolo 86, paragrafo 2 e non sono soggetti all'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
- 10) Tali aiuti possono essere dichiarati compatibili solo se sono erogati al fine di garantire la prestazione di servizi che sono effettivamente di interesse generale ai sensi dell'articolo 86 del trattato. Dalla giurisprudenza si evince che in assenza di regolamentazione comunitaria in materia gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. In assenza di regolamentazione in materia, quindi, la Commissione ha il compito di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori manifesti. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, le imprese incaricate della gestione di SIEG sono imprese incaricate “di una specifica missione”.
- 11) Il calcolo e il controllo dell'importo della compensazione possono essere effettuati correttamente solo se si definiscono con chiarezza in un atto pubblico gli obblighi di servizio pubblico che ricadono sulle imprese e gli eventuali obblighi che ricadono sullo Stato. La forma di tale atto può essere diversa a seconda dei sistemi giuridici degli Stati membri, ma esso deve contenere tutte le informazioni che consentano di individuare gli obblighi specifici che ricadono sulle imprese.
- 12) La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche³ prevede alcune condizioni allo scopo di garantire un livello minimo di trasparenza nelle relazioni finanziarie fra lo Stato e talune imprese incaricate di SIEG. Le modalità di applicazione di tale direttiva nel settore della radiodiffusione sono precisate ai punti

³ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

da 49 a 56 della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione⁴.

- 13) Al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'assolvimento di tali obblighi. La compensazione in particolare può tenere conto dei costi specifici effettivamente sostenuti dalle imprese nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.
- 14) Allo stadio attuale di sviluppo del mercato comune, le compensazioni di importo limitato conformi alle condizioni già citate e attribuite ad imprese incaricate di SIEG aventi un basso fatturato non sono idonee a pregiudicare in misura sostanziale lo sviluppo degli scambi e la concorrenza. La dichiarazione di compatibilità di tali compensazioni è dunque conforme all'interesse della Comunità ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 86, paragrafo 2.
- 15) Quando tali compensazioni sono concesse ad imprese incaricate di SIEG, se l'importo delle compensazioni è proporzionale ai costi dei servizi e se lo sviluppo degli scambi non è pregiudicato in misura contraria all'interesse della Comunità, tali compensazioni costituiscono aiuti di Stato compatibili in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato.
- 16) Le compensazioni di importo limitato conformi alle condizioni già citate e attribuite ad imprese incaricate di SIEG aventi un basso fatturato non sono idonee a pregiudicare in misura sostanziale lo sviluppo degli scambi e la concorrenza. Quando le condizioni previste nella presente decisione sono soddisfatte non è dunque necessaria una notificazione preventiva. Al fine di definire il campo d'applicazione dell'esenzione dall'obbligo di notificazione è opportuno prendere in considerazione il livello di fatturato delle imprese beneficiarie delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico e il livello di tali compensazioni.
- 17) Gli ospedali e le imprese che realizzano opere di edilizia popolare che hanno l'incarico di svolgere compiti di SIEG presentano caratteristiche specifiche di cui si deve tenere conto. In particolare si deve considerare il fatto che i livelli del fatturato e delle compensazioni possono essere molto elevati senza che i rischi di distorsione della concorrenza siano particolarmente rilevanti. Pertanto gli ospedali e le imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notificazione.
- 18) L'articolo 73 del trattato costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico del settore dei trasporti terrestri. Tale articolo è sviluppato dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁵ che stabilisce

⁴ GU L 320 del 15.11.2001, pag. 5.

⁵ GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).

condizioni generali per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri e fissa metodi di calcolo delle compensazioni. Il regolamento prevede che tutte le compensazioni che soddisfano tali condizioni siano esentate dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Esso consente altresì agli Stati membri di derogare a tali disposizioni qualora le imprese forniscano esclusivamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale. Quando si applica tale deroga qualsiasi compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nella misura in cui costituisce aiuto di Stato, è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del 4 giugno 1970 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁶. Secondo la giurisprudenza "Altmark" le compensazioni che non rispettano le disposizioni dell'articolo 73 non possono essere dichiarate compatibili con il trattato in base all'articolo 86, paragrafo 2 o ad altra disposizione del trattato. Tali compensazioni sono quindi escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

- 19) La Commissione ritiene che sia opportuno, in considerazione degli obiettivi specifici della politica comune dei trasporti, escludere dal campo di applicazione della presente decisione le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo e marittimo. La Commissione ricorda tuttavia che regole applicabili a tali settori sono contenute nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁷, e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo)⁸ che prevedono talune condizioni per la fornitura del servizio pubblico.
- 20) La Commissione ritiene che la presente decisione si debba tuttavia applicare al settore del trasporto marittimo se il servizio pubblico riguarda i collegamenti con isole il cui volume di traffico è molto limitato, vale a dire approssimativamente inferiore a 100 000 passeggeri all'anno.
- 21) L'esenzione dall'obbligo di notificazione preventiva per taluni SIEG non esclude la possibilità che gli Stati membri notifichino un progetto di aiuto specifico.
- 22) Le disposizioni della presente decisione si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici.
- 23) Le disposizioni della presente decisione si applicano fatte salve le disposizioni specifiche più rigorose relative agli obblighi di servizio pubblico contenute nelle normative comunitarie settoriali.

⁶ GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6).

⁷ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁸ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato, concesse ad imprese che operano in tutti i settori disciplinati dal trattato CE, che soddisfano le seguenti condizioni:

i) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese il cui fatturato totale annuo al netto dalle imposte non ha raggiunto un totale di (...) [*] negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione del SIEG e per cui l'importo annuale della compensazione per il servizio in questione rimane inferiore a (...) [*]. Quest'ultima soglia può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi attualizzati delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di (...) è sostituita da una soglia di (...) [***] del totale dello stato patrimoniale [*Tali importi saranno stabiliti in via definitiva alla luce delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione*]

ii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse agli ospedali che svolgono servizi di interesse economico generale

iii) Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale. [*L'ambito esatto dei servizi rientranti nel campo di applicazione della presente decisione sarà definita alla luce delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione*]

iv) Nel settore dei trasporti la presente decisione si applica esclusivamente alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, concesse conformemente alle regolamentazioni settoriali e il cui traffico annuale non superi i 100 000 passeggeri.

Articolo 2

Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notificazione

Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentate dall'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, fatta salva l'esistenza di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico nelle normative comunitarie settoriali.

Articolo 3

Servizi di interesse economico generale

La presente decisione si applica solamente ai servizi che costituiscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 4

Conferimento

Per beneficiare della presente decisione la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari, di un contratto o di un mandato. Questo atto deve in particolare indicare:

a) la precisa natura degli obblighi di servizio pubblico;

b) le imprese interessate e il territorio interessato.

Articolo 5

Compensazione

1. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. La compensazione può comprendere interamente o in parte aumenti di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato senza modificare il livello qualitativo dei servizi fissato dallo Stato. L'importo della compensazione comprende tutti i vantaggi concessi dallo Stato mediante risorse statali. I parametri per il calcolo e la concessione delle compensazioni devono essere trasparenti.

2. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi connessi al funzionamento del SIEG. I costi imputati al SIEG possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del SIEG stesso, un contributo adeguato ai costi fissi ed una remunerazione adeguata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al SIEG. I costi relativi ad eventuali attività diverse dal SIEG devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Tali costi non possono in alcun caso essere imputati al SIEG. Il calcolo dei costi deve essere effettuato conformemente a principi contabili accettati.

3. Le entrate da prendere in considerazione devono comprendere almeno tutte le entrate percepite grazie al SIEG. Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati a un altro SIEG che produce utili superiori all'utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell'articolo 87, e vanno aggiunti alle sue entrate. Lo Stato membro può altresì decidere che gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle del SIEG debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del SIEG.

4. Per utile ragionevole si intende un tasso di remunerazione del capitale che tenga conto del rischio o dell'assenza di rischio per l'impresa grazie all'intervento dello Stato, in particolare se quest'ultimo concede diritti esclusivi o speciali. Di norma questo tasso non deve superare il

tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un'impresa comparabile all'impresa incaricata del SIEG il raffronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri o se necessario con imprese di altri settori. Per stabilire l'utile ragionevole gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso.

Articolo 6

Trasparenza

Quando le imprese beneficiarie di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico svolgono anche attività diverse da quelle di servizio pubblico, nella loro contabilità devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dalle attività di servizio pubblico e i costi e i ricavi derivanti dalle altre attività.

Articolo 7

Messa a disposizione di informazioni

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti gli elementi necessari per stabilire se le compensazioni attribuite sono compatibili con il trattato in virtù delle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato. Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri le trasmettono, entro venti giorni lavorativi o entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se i sistemi di compensazione in vigore siano compatibili con il trattato.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per la Commissione

[...]

Membro della Commissione